



Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017



Reg. Gen.	Cronologico	Repertorio	Sentenza
227/2012	4269 /2017	3531 /2017	1882/2017

01

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI BARI**

II SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

- dott. Egiziano di Leo Presidente ;
- dott. Salvatore Grillo Consigliere ;
- dott. Giuseppe Dibisceglia Consigliere rel.;

ha emesso la seguente

SENTENZA

1882 / 2017

nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d' ordine 227 dell' anno 2012, avente ad oggetto: contratti bancari

TRA

██████████ srl in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n. 32 nello studio dell' avv. de Felice Alessandro, rappresentata e difesa dell' avv. Dibari Attilio Antonio giusta mandato a margine dell' atto di citazione - appellante principale - appellata incidentale -

CONTRO

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari al ██████████

██████████, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla copia notificata dell' atto d' appello - appellata principale - appellante incidentale -

All' udienza del 21/04/2017, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte nel verbale d' udienza, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

1

Firmato Da: BATTISTA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 6e1e8b94b70e176810ca12b80c440c35





Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5/3/2007 la [redacted] srl conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la Banca [redacted] per sentire: a) dichiarare la nullità dei contratti d' investimento del 10/4/2000 e dell' 8/6/2000 in titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina per la violazione delle norme imperative richiamate ai sensi dell' art. 1418 comma 1° c.c. e, per l' effetto, condannare la Banca [redacted] alla restituzione della somma di € 290.500,00, pari alla differenza tra quanto investito (€ 415.000,00) e quanto ottenuto in concambio (€ 124.500,00), oltre interessi e risarcimento danni; b) in subordine, annullare il contratto suddetto per dolo, ovvero errore essenziale e riconoscibile e, per l' effetto, condannare la Banca [redacted] alla restituzione della somma di € 290.500,00, pari alla differenza tra quanto investito (€ 415.000,00) e quanto ottenuto in concambio (€ 124.500,00), oltre interessi e risarcimento danni; c) in subordine, annullare il contratto suddetto per conflitto d' interessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. e, per l' effetto, condannare la Banca [redacted] alla restituzione della somma di € 290.500,00, pari alla differenza tra quanto investito (€ 415.000,00) e quanto ottenuto in concambio (€ 124.500,00), oltre interessi e risarcimento danni; d) in ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex art. 1453 c.c. e, per l' effetto, condannare la Banca [redacted] al risarcimento dei danni nella misura di € 290.500,00, pari alla differenza tra quanto investito (€ 415.000,00) e quanto ottenuto in concambio (€ 124.500,00), oltre interessi e ulteriori danni; e) in ulteriore subordine, accertare la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e, per l' effetto, condannare la Banca [redacted] al risarcimento dei danni nella misura di € 290.500,00, pari alla differenza tra quanto investito (€ 415.000,00) e quanto ottenuto in concambio (€ 124.500,00), oltre interessi e ulteriori danni; g) condannare la convenuta al pagamento delle spese di



Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017  
RG n. 227/2012  
Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e al risarcimento di danni per responsabilità aggravata.

Esponesse che in data 4/4/2000 il funzionario della filiale [REDACTED] della banca convenuta gli aveva presentato l'acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come "un investimento sicuro e paragonabile ai titoli di stato italiani dal momento che era emesso da uno stato", per cui in pari data la società attrice aveva acquistato una prima tranche per € 155.000 di Obbligazioni Argentina 8,125% -10/04; che nessuna informazione gli era stata fornita in ordine alla rischiosità dell'investimento, nonostante fosse in atto un declassamento dei titoli da parte delle maggiori agenzie internazionali di rating; che alcuna informazione era stata assunta dalla banca circa le caratteristiche della società e della sua propensione al rischio; che nelle stesse condizioni di disinformazione era stata acquistata una seconda tranche per € 260.000 di Obbligazioni Argentina 8,125% -10/04; che il 23/12/2001 la Repubblica Argentina aveva dichiarato il proprio stato di dissesto; che la [REDACTED] in data 18/2/2005 aveva ritenuto di aderire al "concorso proposto dalla Repubblica Argentina onde limitare il danno consistente nella perdita del 70% del capitale sottoscritto, oltre alle cedole del 9% annuo non pagate dal dicembre 2001.

Si costituiva la Banca [REDACTED] e deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, per cui chiedeva di rigettare la domanda e di condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio; in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di condannare l'attore alla restituzione dei titoli e delle cedole maturate dal momento della sottoscrizione.

La causa veniva istruita con produzione documentale e prova testimoniale.

Con sentenza n. 664/11 del 31/5/2011, depositata il 21/7/2011, il Tribunale di Trani rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la [REDACTED] srl con atto di citazione notificato il 10/2/2012 chiedendo, in riforma della sentenza appellata, di accogliere le domande proposte in primo grado, e di condannare





Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

la Banca [redacted] al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Si è costituita la Banca [redacted] deducendo l' infondatezza in fatto e in diritto dell' appello, per cui ha chiesto di rigettarlo; ha proposto appello incidentale chiedendo, in riforma parziale della sentenza appellata, di condannare la società appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio; con vittoria della spese del presente grado di giudizio.

All' udienza del 21/04/2017, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte nel verbale d' udienza, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo dell' appello principale la [redacted] srl afferma che il Tribunale ha errato nel valutare e nell' ammettere le prove orali; che i testi [redacted] erano dipendenti dell' istituto bancario e che, pertanto, erano incapaci a testimoniare ai sensi dell' art. 246 c.p.c; che la società attrice aveva chiesto di accertare la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e, per l' effetto, di condannare la Banca [redacted] al risarcimento dei danni arrecati dal fatto illecito degli stessi dipendenti, i quali avrebbero potuto essere chiamato in causa in quanto corresponsabili in via solidale con la Banca del danno provocato; che le dichiarazioni dei testi erano state assolutamente generiche, e in contraddizione con quanto riportato nel modulo di sottoscrizione, in cui non vi è traccia di alcuna informazione fornita dai promotori, nemmeno con riguardo alla presenza di un conflitto d' interessi della convenuta riguardo alla collocazione/vendita dei titoli oggetto di causa.

Il motivo è infondato

Ha affermato la S.C. : "Non importa incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su





Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio" (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 8462 del 10/04/2014).

Con il secondo motivo dell' appello principale la ██████████ srl afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere l' effettiva sussistenza in capo al dott. ██████████ dei poteri rappresentativi finalizzati a rendere il deferito interrogatorio formale; di conseguenza, l' interrogatorio formale deve considerarsi "tamquam non esset"; per cui, ai sensi dell' art. 232 c.p.c, la mancata comparazione può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli.

Il motivo è fondato in quanto l' interrogatorio formale, mirando a provocare la confessione giudiziale, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso ed è ammissibile anche qualora questi, come nell'ipotesi del legale rappresentante di un ente collettivo, possa non essere a conoscenza diretta delle circostanze a contenuto confessorio.

Con il terzo ed articolato motivo dell' appello principale la ██████████ srl censura la sentenza appellata, affermandone la nullità, per violazione, erronea applicazione ed omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 1337 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., comma 2°, 21 del D. Lgs. 58/1998 e 26, 28, 29 e 59,3 del Regolamento Consob n. 11522/1998, 1418 c.c., 1453 c.c. 1425 ss. c.c.. Al punto a) del motivo la ██████████ ripropone le questioni inerenti la mancata assunzione da parte della banca convenuta delle informazioni circa il profilo del cliente, nonché la mancata segnalazione dell' eventuale inadeguatezza dell' operazione; afferma la conseguente violazione degli oneri informativi gravanti sull' intermediario finanziario. Al punto b) del motivo la ██████████ ripropone le questioni inerenti il conflitto d' interessi. Al punto c) del motivo la ██████████ ripropone le questioni inerenti la condotta della banca convenuta nella fase esecutiva del rapporto; in particolare, quella di non avere dato adeguate informazioni alla società attrice, in modo tale che la stessa potesse attivarsi per disfarsi dei titoli o, comunque, per limitare i danni della probabilissima





Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

perdita conseguente all' imminente default dello stato argentino. Al punto d) del motivo la ██████████ ripropone le questioni inerenti la nullità ex art. 1418 c.c. della complessa pattuizione. Al punto e) del motivo la ██████████ ripropone le questioni inerenti la responsabilità della banca e la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento. Al punto f) del motivo la ██████████ ripropone le questioni inerenti l' annullamento del contratto per vizio del consenso, Infine, ai punti g) e h) del motivo la ██████████ ripropone le questioni inerenti la violazione dell' art. 59, comma 3° del Regolamento Consob, che impone agli intermediari finanziari di trattare i reclami ricevuti in modo sollecito, nonché la sistematica violazione delle norme poste a presidio dell' efficienza del sistema finanziario, rilevata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e sanzionata come da decreto n. 19409 del 25/2/2005.

Il motivo d' appello è fondato.

La normativa vigente prevede che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi d' investimento sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ... nei casi d' inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Come affermato dalla S.C. : “Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche” (Cass. Civ., Sez. I sentenza n. 3889 del 19/02/2014; Cass. Civ., Sez. I sentenza n. 7283 del 22/03/2013).

Tale disposizione non si estende alle singole operazioni stipulate successivamente; tanto che la S.C. ha affermato “La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma, non





Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta concernenti le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente" (Cass. Civ., Sez. I sentenza n. 28432 del 22/12/2011; Cass. Civ., Sez. I sentenza n. 384 del 13/01/2012).

Pertanto non vi sono difetti formali dai quali si possa ravvisare la nullità delle due operazioni d' investimento di cui si controverte.

Neppure può ravvisarsi un conflitto d' interessi.

Come esattamente rilevato nella sentenza appellata, la censura di conflitto d' interessi risulta priva di una sua specificità, non avendo l' attore specificato in cosa esso consistesse.

Il nucleo essenziale dei motivi d' appello è, però rappresentato dall' asserita violazione del dovere di diligenza da parte della Banca, rappresentata nel caso concreto dal non avere informato la società attrice del rischio che le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina non venissero poi onorate.

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato che in tema di servizi d' investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Delibera Consob del 1 luglio 1998 n. 11522, prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all' investitore un' informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un' operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall' investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All' operatività di questa regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari, perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato.

La violazione da parte della Banca degli obblighi informativi può comportare, secondo giurisprudenza consolidata anche di questa Corte, la risoluzione e non la nullità delle operazioni poste in essere. Come affermato dalla S.C. :  
"In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di





Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro". Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso" (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 8462 del 10/04/2014).

Nel caso di specie la Banca ha affermato di avere assolto agli obblighi informativi inerenti la rischiosità dell' investimento in quanto i suoi dipendenti avevano informato il legale rappresentante della società attrice che i titoli in questione (obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina) presentavano dei rischi inerenti alla solvibilità del debitore, a causa della difficile situazione economica della Repubblica Argentina. Per provare tale circostanza la Banca ha chiesto di escutere quali testimoni dei propri dipendenti; i quali hanno dichiarato che sconsigliarono l' acquisto, ma che il legale rappresentante della società convenuta ebbe ad insistere nell' investimento in quanto consigliatolo dalla figlia, esperta finanziaria in quanto dipendente della Goldman Sachs, la grande banca d' affari americana. Proprio sulla base di tali dichiarazioni il Tribunale ha ritenuto che la Banca avesse assolto ai propri obblighi informativi e che, quindi, la domanda andasse rigettata.

La motivazione del Tribunale è erronea. Infatti, come affermato dalla S.C. , "in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l' obbligo di fornire all' investitore un' informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo



Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un' operazione non adeguata può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall' investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All' operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall' intermediario consista nell' esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob” (Cass. Civ. Sez. I , sentenza n. 17340 del 25/06/2008; conforme: Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 22147 del 29/10/2010). Più recentemente: “In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, qualora l'investitore intenda comunque eseguire un'operazione ritenuta inadeguata dalla prima, che abbia peraltro informato quest'ultimo di tale circostanza e delle relative ragioni, può darvi corso, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, della Deliberazione Consob dell'1 luglio 1998 n. 11522 (applicabile "ratione temporis"), soltanto a seguito di un ordine dal medesimo impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, dovendosi intendere detta disposizione non come riconducibile al manifestato intento di prescrivere una forma predeterminata dell'atto (appunto quella scritta) per la sua validità, bensì, al contrario, come impositiva di una siffatta forma al fine di garantire l'operatore dall'esonero da ogni responsabilità in ordine all'operazione da compiere” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.18140 del 26/07/2013).

Quindi, in base ai principi enunciati dalla S.C., per provare l' assolvimento degli oneri informativi circa la rischiosità dell' investimento è necessario l' ordine impartito per iscritto dall' investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Nel caso di specie manca l' ordine per iscritto del legale rappresentante della ██████████ in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. In mancanza di tale ordine scritto la Banca non avrebbe dovuto dare corso alle due operazioni d' acquisto dei titoli della Repubblica Argentina in quanto, a dire degli stessi dipendenti escussi quali testimoni, operazioni rischiose tanto da sconsigliarne l' esecuzione.





Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

Ne deriva, stante l' indubbia gravità dell' inadempimento medesimo, la risoluzione dei due contratti d' investimento del 10/4/2000 e dell' 8/6/2000 in titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina. Alla dichiarazione di risoluzione, nel caso di specie, non conseguono gli effetti restitutori tipici della risoluzione del contratto, atteso che la società attrice ha chiesto unicamente il risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto investito (€ 415.000,00) e quanto ottenuto in concambio (€ 124.500,00); mentre la Banca appellata non ha chiesto, in via riconvenzionale, che alla risoluzione consegua la restituzione alla Banca dei titoli di concambio attualmente detenuti dalla società attrice in luogo dei bond Argentina oggetto del presente giudizio. Pertanto, l' unico effetto che consegue alla risoluzione è la condanna della Banca al risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto investito (€ 415.000,00) e quanto ottenuto in concambio (€ 124.500,00). Ne consegue che la Banca [REDACTED] deve essere condannata al pagamento in favore della [REDACTED] srl in liquidazione della somma di € 290.500,00, da cui sottrarre l' importo della cedola percepita ammontante ad € 6.296,88, nonché tutte le altre somme percepite dalla società attrice in virtù della detenzione dei titoli; con gli interessi legali sulla somma dovuta alla società attrice a decorrere dalla data dei singoli investimenti fino all'effettiva restituzione; nonché, per risarcire l' ulteriore danno emergente rappresentato dalla svalutazione del danaro nel corso degli anni, la rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. I compensi si liquidano in base al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, tenendo conto dell' effettivo valore della controversia, e con esclusione per il giudizio di secondo grado dei compensi della fase istruttoria e/o Su tali somme è dovuto il rimborso per spese forfetarie nella misura di legge del 15% (art. 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), oltre IVA e CAP come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. n. 664/11 del 31/5/2011, depositata il 21/7/2011, proposto dalla [REDACTED] srl in liquidazione con





Sentenza n. 1882/2017 pubbl. il 21/11/2017

RG n. 227/2012

Repert. n. 3531/2017 del 21/11/2017

atto di citazione notificato il 10/2/2012, e nei confronti della Banca [REDACTED];

sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, così provvede:

1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la risoluzione dei contratti d'investimento del 10/4/2000 e dell'8/6/2000, aventi ad oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, per inadempimento della Banca [REDACTED];


2) per l'effetto condanna la Banca [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] srl in liquidazione, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 290.500,00, da cui sottrarre l'importo della cedola percepita ammontante ad € 6.296,88, nonché tutte le altre somme percepite dalla società attrice in virtù della detenzione dei titoli; con gli interessi legali sulla somma dovuta alla società attrice a decorrere dalla data dei singoli investimenti fino all'effettiva restituzione; nonché, per risarcire l'ulteriore danno emergente rappresentato dalla svalutazione del danaro nel corso degli anni, la rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT;

3) condanna la Banca [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] srl in liquidazione delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 13.808,00 di cui € 808,00 per spese ed € 13.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario;


4) condanna la Banca [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] srl delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.064,00 di cui € 1.064,00 per spese ed € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.

Deciso in Bari, nella camera di consiglio della II sezione civile, in data 8 settembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Giuseppe Dibisceglia  
  
11

IL PRESIDENTE

dott. Egiziano di Leo  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 21 NOV 2017  
IL CANCELLIERE  
FRANCESCO BATTISTA

Firmato Da: BATTISTA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e1e6b94b70e176610ca12b80c440c35

